



COMUNE DI MONDAVIO
Provincia di Pesaro e Urbino

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Codice 41028

DELIBERAZIONE NUMERO 53 DEL 15-12-25

Oggetto:	IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026 - DEFINIZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno quindici del mese di dicembre, dalle ore 21:00, nella sala delle adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato in forma mista, con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i consiglieri:

ZENOBI DOTT. MIRCO	Presente	ALBANI DAVIDE	Presente
TARSI THOMAS	Presente	MARCHETTI LAZZARO	Presente
BONIFAZI ALICE	Presente	MANCINI SERGIO	Presente
MANTONI ALESSIA	Presente	Bigelli Sauro	Presente
GALASSI ROBERTA	Presente	BELLAGAMBA ALBERTO	Presente
MATTIOLI GIANMARIA	Assente	Carboni Edoardo	Presente
BOTTIN ARIANNA	Presente		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[1] Presenti n.[12]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Praticò Davide Giacomo

Assume la presidenza il Sig. ZENOBI DOTT. MIRCO SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MARCHETTI LAZZARO
BOTTIN ARIANNA

Il Sindaco/Presidente introduce il punto all'odg e ne espone i tratti essenziali.

Carboni chiede chiarimenti sulle abitazioni catastalmente di lusso.

Sul punto risponde il Sindaco.

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

“748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 26/06/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria e ss. mm. ii;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 18/12/2024 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2025 le aliquote e le detrazioni IMU;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo dell'IMU e più precisamente:

- l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81 e 82);
- l'esenzione per gli immobili dell'Accademia dei Lincei (art. 1, commi da 639 a 641);
- l'applicazione delle aliquote IMU di base se l'ente impositore non delibera nei termini o non provvede alla pubblicazione degli atti sul Portale del federalismo fiscale (art. 1, comma 837).

RICHIAMATO il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. *“Decreto Agosto”* che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

DATO ATTO CHE

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;

- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

RICHIAMATE le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU (Art.1, commi 745-780, della legge 27 dicembre 2019 n. 160)” predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di Mondavio”, generato attraverso l’apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO CHE:

- nell’elaborazione del sopracitato prospetto, non è possibile inserire liberamente le differenti fattispecie impositive ai fini IMU, ma occorre basarsi su quanto reso disponibile dal sistema;
- nel comune di Mondavio i pannelli fotovoltaici a terra sono sempre stati tassati con un’aliquota del 1,06%;
- è intenzione dell’Amministrazione mantenere la stessa aliquota;

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto suesposto, si è ritenuto opportuno, al fine di dare seguito alla finalità conoscitiva (nei confronti dell’utenza) tipica del Portale del Federalismo Fiscale, inserire nel prospetto elaborato la seguente fattispecie impositiva:

Descrizione	Dettaglio	Aliquota
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica.	1,06%

DATO ATTO CHE, quanto inserito nel prospetto e riportato nella tabella precedente, deve intendersi riferito a tutte le tipologie di pannelli fotovoltaici a terra, indipendentemente dal loro accatastamento, al fine di mantenere la stessa aliquota applicata nelle annualità precedenti, ovvero 1,06%;

RICHIAMATI, inoltre, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione dell'ente ed allegato al presente atto;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 10, in data 27/03/2009 e ss. mm. ii;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

PROPONE

1. di **approvare** per l'anno 2026, nelle misure di cui al "*Prospetto aliquote IMU 2026 – Comune di Mondavio*", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2026, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. di **richiamare** espressamente quanto detto in premessa con riferimento alla fattispecie impositiva riguardante i pannelli fotovoltaici a terra;
3. di **dare in ogni caso atto** che le aliquote IMU per l'anno 2026 sono invariate rispetto all'annualità precedente;
4. di **dare atto** che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione, il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto prospetto, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2026;
5. di **dare atto** che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al precedente punto 2);
6. di **specificare** che, come indicato nel prospetto allegato al presente provvedimento, "*Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite*";
7. di **dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risultanti nell'allegato documento;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n. 12 - astenuti n. = - votanti n. 12 - voti favorevoli n. 9 - voti contrari n. 3, Bottin, Bellagamba, Carboni;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

INOLTRE;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATA l'urgenza che riveste il presente atto;

CON voti favorevoli n. 9 - contrari n. 3, Bottin, Bellagamba, Carboni; - astenuti n. = - espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Comune di Mondavio

Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA N. 45 DEL 21-11-2025 SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

AVENTE AD OGGETTO:

**IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) ANNO 2026 - DEFINIZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI**

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Mondavio, li 21-11-2025

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
F.to CLERI FRANCESCO

Sulla presente proposta di deliberazione:

esprime PARERE Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE

Mondavio, li 21-11-2025

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
F.to CLERI FRANCESCO

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to ZENOBI DOTT. MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Praticò Davide Giacomo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, 23-12-2025

Prot. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Praticò Davide Giacomo

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 23-12-25

IL SEGRETARIO COMUNALE
Praticò Davide Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-12-25 al 06-01-26 Reg. n. 1671 del 23-12-025;
- ;
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-01-26 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- [S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Li 07-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Praticò Davide Giacomo